

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2195 del 14/04/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6, 27 E 28 - SUPERCONDOMINIO "RINASCIMENTO" - DOMANDA DI RINNOVO CON CAMBIO TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IRRIGAZIONE AREE VERDI, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI PARMA (PR), LOC. L.GO 12 DICEMBRE 1969/ L.GO CADUTI DI KATYN. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PRATICA. PR20A0019 . SINADOC 1238/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2294 del 14/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattordici APRILE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A di progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274 e 2242 del

2005, 1994/2006, 1985/2011, 65/2015; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; la d.G.R.1717/2021; la D.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le D.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2326/2008 e 1622/2015; le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la d.G.R. 1195/2016;;
- DGR 1060/2023 “Prime disposizioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 23/2022”;
- la d.G.R. 2173/2015 (Approvazione assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’Ambiente e l’Energia di cui alla l.r. 13/2015);
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, e successivamente prorogato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l’incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO che con domanda assunta al protocollo PG/2024/230439 del 19/12/2024, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, il Supercondominio “Rinascimento” C.F. 92214010347, ha richiesto il rinnovo con cambio titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Parma, località L.go 12 Dicembre 1969/ L.go Caduti di Katyn , ad uso irrigazione aree verdi, con scadenza al 31/12/2024, assentita con determinazione Arpae n. DET-AMB-2020-5127 del 27/10/2020 ad Investire SGR SpA (codice pratica PR20A0019).

DATO ATTO

- che la domanda è stata sottoposta al procedimento di rinnovo di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell’art. 27, r.r. 41/2001;
- dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n 55 del 12/03/2025 senza che nei termini previsti siano state presentate domande concorrenti o siano

pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 5127/2020;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso **Piscicoltura ed Irrigazione di Attr. Sport e Verde Pubblico**;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 27 c.2 del r.r. 41/2001 le domande di rinnovo, che non comportino varianti sostanziali, non sono soggette a pubblicazione né condizionate dal parere dell'Autorità di bacino (ad oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po);
- che, per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

CONSIDERATO che:

- ai sensi della Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) approvata dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, la derivazione è da ritenersi compatibile con il Piano di gestione del Distretto idrografico Padano;
- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo Era", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima direttiva;

DATO ATTO che il richiedente (Supercondominio “Rinascimento”):

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha versato in data 19/02/2025 la somma pari a 250,00 euro a titolo di deposito cauzionale;

ACCERTATO che la società, concessionario uscente (Investire SGR SpA) :

- risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha costituito in data 15/10/2020 un deposito cauzionale pari a 250 euro di cui può essere disposta la restituzione, non risultando inadempimenti delle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio;

RITENUTO:

- sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PR20A0019;
- che il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella relazione prodotta dalla Ditta richiedente) è da ritenersi compatibile ai sensi delle DGR 1195/2016 e 1415/2016

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Supercondominio “Rinascimento” C.F. 92214010347, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con cambio titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, codice pratica PR20A0019, ai sensi del r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 38,6;
- ubicazione del prelievo: Comune di Parma, località L.go 12 Dicembre 1969/ L.go Caduti di Katyn, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 44 mapp. n. 791; coordinate UTM RER x: 602708 y: 959735 destinazione della risorsa ad uso irrigazione aree verdi;

- portata massima di esercizio pari a l/s 1;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 160;

2. di stabilire che la concessione è valida **fino al 31/12/2034**.

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 30/01/2025;

4. di dare atto che alla data del presente atto i canoni risultano regolarmente corrisposti;

5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in 193,52 euro;

6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250 euro e di dare atto che esso è stato versato;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;

8. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio Tomasaz e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

11. di rendere noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Paolo Maroli, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Parma, con sede in P.le della Pace n.1 a Parma e le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Parma, con sede in P.le della Pace n.1 a Parma e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
13. di dichiarare che nulla osta alla restituzione della somma di € 250,00 versata a titolo di deposito cauzionale versata da Investire SGR SpA;
14. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata e di trasmetterne copia al Servizio Affari Generali della Regione Emilia Romagna comunicando che sussistono i presupposti per la restituzione del deposito cauzionale costituito dal precedente concessionario, Investire SGR SpA;.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Supercondominio "Rinascimento" C.F. 92214010347 (codice pratica PR20A0019).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA 1.

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 38,60, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 125, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 1,1 kw, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra -31,60 e -35,50 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Parma (PR), via Largo 12 Dicembre 1969, su terreno di proprietà del concessionario, censito al foglio 44 mapp. 791; coordinate UTM RER x: 602708 Y: 959735;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione verde del Supercondominio "Rinascimento" formato da n. 7 fabbricati ubicati in l.go 12 dicembre 1969 n.1/3/5/7/9/11/13/15/17 e l.go caduti di katyn n.9/11/13/15/17/19/21.

Il verde condominiale ha un'estensione pari a 6.175 mq di cui irrigabile 6.000 mq a prato. Il metodo di irrigazione utilizzato sarà ad aspersione per il prato mentre le siepi saranno dotate di impianto goccia a goccia con consumo irrisorio rispetto al metodo per aspersione (meno del 3% del volume totale calcolato per l'irrigazione ad aspersione del prato).

Inoltre l'irrigazione non avverrà soltanto con l'ausilio dell'acqua del pozzo ma sono state realizzate due vasche interrate di raccolta acque piovane che saranno a sussidio del pozzo; le vasche hanno un volume totale massimo di 840 mc e di accumulo minimo di 220 mc. Durante i momenti di pioggia quindi le vasche potranno riempirsi mediante l'arrivo delle condotte di smaltimento delle acque bianche.

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 1 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 160.

3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice: 0080ER-DQ1-CL, Nome: Conoide Parma-Baganza - libero (alimentazione appenninica).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito. Per l' **anno 2025** il canone è determinato in **193,52 euro**.

Il **pagamento** dovrà avvenire tramite il sistema [PayER-PagoPA](#) o secondo eventuali altre indicazioni di pagamento che venissero impartite dall'autorità competente, nel rispetto delle disposizioni normative.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **250 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2034**

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a

darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento, idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e

del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia circolare, Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla normativa vigente, di utilizzare le opere per lo scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

4. **Accesso ai luoghi** Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.

5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non

superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

12. **Azioni di risparmio della risorsa:** è fatto obbligo al concessionario di mettere in atto strategie utili ad ottenere il risparmio della risorsa idrica e, in particolare, di applicare tecniche irrigue che consentono un risparmio idrico, nonché misure volte alla riduzione delle perdite nella rete di distribuzione.

13. **Valutazione di progressiva riduzione del prelievo:** prima di richiedere un eventuale rinnovo del titolo, il concessionario deve prendere in considerazione la possibilità di un abbandono progressivo del prelievo da acque sotterranee qualora siano disponibili nell'area fonti alternative per l'utilizzo fatto.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario,

fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 10 – SANZIONI

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.